

REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)
del 22 maggio 2017**

Oggetto	Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Anagrafe regionale degli studenti"
Proponente	Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Testo analizzato del 16 maggio 2017	

Parte I – Profili tecnico – normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge disciplina l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, introducendo una normativa che non incide sulla legislazione regionale vigente.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statale ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 3, comma 1, si fa riferimento ai dati raccolti presso le sole istituzioni scolastiche statali e paritarie e dell'ufficio scolastico regionale, senza prendere in considerazione i percorsi formativi e in apprendistato, come prevede l'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 76 del 2005. In realtà l'obiezione potrebbe essere superata dal fatto che l'art. 4, comma 1, prevede il raccordo dell'anagrafe regionale degli studenti con ulteriori banche dati che consentono di implementare tali dati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge non interviene su normative di competenza dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non risultano progetti di legge in corso di esame in Consiglio regionale, attinenti alla medesima materia.

3.2 – Correttezza delle definizioni


Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Nello schema di disegno di legge in esame non sono presenti modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione “testo alternativo” per l’applicazione delle regole di tecnica legislativa.

In particolare, all’art. 1, dopo il comma 3, si va a capo scrivendo “L’anagrafe supporta in particolare:”.

Tale periodo va numerato come apposito comma, ovvero va unito al comma precedente facendo un comma unico. Nella sezione “testo alternativo” si è optato per la numerazione ma anche la seconda soluzione è altrettanto valida.




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione, disciplina il sistema regionale dell'anagrafe degli studenti, di seguito "anagrafe".
2. L'anagrafe supporta, a livello regionale, le attività di programmazione delle politiche e degli interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti ed è strumento fondamentale per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
3. L'anagrafe contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze relative al diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche in materia.
4. L'anagrafe supporta in particolare:
 - a) la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica;
 - b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico;
 - c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione;
 - d) la realizzazione di interventi integrati per il contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento formativo;
 - e) la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del benessere e dell'educazione alla salute;
 - f) la programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;
 - g) la realizzazione di interventi finalizzati all'educazione degli adulti;
 - h) la valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e lotta alla dispersione scolastica e al miglioramento delle **performance** scolastiche;
 - i) la pianificazione dei servizi di trasporto collettivo finalizzata al miglioramento dell'accessibilità degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili.
5. L'anagrafe contiene i dati relativi agli studenti iscritti nelle scuole della regione e agli studenti residenti nella regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso di istruzione in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 2

Struttura di riferimento per l'anagrafe regionale degli studenti

1. L'anagrafe degli studenti è gestita alla direzione generale regionale competente in materia di pubblica istruzione.

Art. 3

Raccolta e tipologia dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti

1. L'anagrafe è costituita dai dati personali dei singoli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dall'ufficio scolastico regionale relativamente ai seguenti aspetti:

- a) percorsi scolastici svolti nel territorio regionale;
- b) percorsi scolastici svolti in altre regioni da studenti residenti in Sardegna.

2. L'anagrafe, nello specifico, contiene le seguenti informazioni minime in riferimento a ciascuno studente:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) dati relativi all'istituzione scolastica e alla classe frequentata;
- c) indirizzo di studi prescelto;
- d) frequenza scolastica;
- e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.


3. I dati personali contenuti nell'anagrafe sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Modalità di funzionamento e processo di implementazione ed integrazione del sistema informativo

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi di studio utili per la promozione di azioni volte al perseguimento degli obiettivi del successo formativo e della prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe si raccorda:

- a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
- b) con il sistema informativo regionale del lavoro;
- c) con il sistema **informativo** regionale della formazione professionale;
- d) con i sistemi informativi delle università sarde;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) con l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
- f) con ulteriori sistemi o sottosistemi informativi tra cui quello del Ministero **dell'istruzione, università e ricerca, dell'ufficio scolastico regionale**, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio, degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori, nonché di altre regioni o di ulteriori soggetti;
2. Le modalità di raccolta, di gestione e di elaborazione dei dati, nonché le modalità di integrazione e interoperabilità tra le varie banche dati informative sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione da emanarsi nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il raccordo dell'anagrafe con i diversi sistemi informativi è regolato da apposite convenzioni.
4. In attesa dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 l'anagrafe è avviata ed implementata con i dati personali relativi agli studenti di cui all'**articolo 3** commi 1 e 2.
5. Il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può prevedere l'accesso o anche l'interoperabilità con i servizi e le banche dati o archivi informatici ministeriali.

Art. 5

Norma finanziaria

1. a) Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge sono quantificati in complessivi euro 2.174.000,00 per gli anni 2017 - 2020 (Missione 01, Programma 08, Titolo 02).
2. b) L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori oneri a carico della finanza regionale, provvedendo agli oneri di cui **al comma 1**, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, di pari quota delle risorse relative al P.O. FESR 2014 - 2020 (Missione 01, Programma 12, Titolo 02).